

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)²;

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo (LAsi);

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),⁵

ordina:

Sezione 1: Aiuto all'esecuzione⁶

Art. 1⁷ Disposizioni generali (art. 71 LStrI)

¹ La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale⁸ oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁹ (espulsione giudiziaria).

² Nell'adempimento dei propri compiti secondo l'articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).

RU 1999 2254

¹ RS 142.20

² Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 142.31

⁴ RS 172.010

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

⁸ RS 311.0

⁹ RS 321.0

Art. 2¹⁰ Inizio dell'aiuto all'esecuzione

(art. 71 lett. a LStrl)

¹ La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.

² Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

³ Nella procedura ampliata di cui all'articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente.

⁴ La SEM informa l'autorità cantonale competente sull'avvio delle pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio.

Art. 2a¹¹ Colloquio sulla partenza

¹ Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l'autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all'esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.

² Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall'autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.

³ Nella procedura Dublino di cui all'articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell'autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.

⁴ Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:

- a. spiegare l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria alla persona interessata;
- b. accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;
- c. accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
- d. informare la persona interessata sull'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi;
- e. comminare all'occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStrl;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

- f. informare la persona interessata sull'aiuto al ritorno;
- g. informare la persona interessata in merito all'indennità per le spese di viaggio di cui all'articolo 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2.

Art. 2b¹² Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa

¹ L'autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrl. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all'ottenimento dei documenti e all'organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.

² Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell'asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2^{bis} OAsi 2 (spese di viaggio) e 59a^{bis} OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.

³ La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell'asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.

Art. 3¹³ Accertamenti d'identità e di cittadinanza

¹ La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.¹⁴

² A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine.¹⁵

³ Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a–10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹⁶ sull'asilo.¹⁷

⁴ La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.¹⁸

¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU **2024** 207).

¹⁶ RS **142.314**

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU **2024** 207).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU **2024** 207).

Art. 4¹⁹ Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari
(art. 97 cpv. 2 LAsi)

L'ottenimento dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

Art. 4a²⁰ Convenzioni con autorità estere
(art. 48a LOGA)

Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)²¹ e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché con l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

Art. 5²² Organizzazione della partenza
(art. 71 lett. b LStrI)²³

¹ Per l'organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.²⁴

² Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

³ La SEM può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.²⁵

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU **2006** 927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

²¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

Art. 6²⁶ Collaborazione con il DFAE(art. 71 lett. c LStrl)²⁷

¹ La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su:

- a. le questioni relative all'ottenimento di documenti;
- b. l'organizzazione della partenza e del ritorno;
- c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

² Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.²⁸

Art. 7²⁹ Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale

¹ La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

² Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

Art. 8³⁰ Assistenza amministrativa cantonale

I Cantoni garantiscono alla SEM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

Art. 9³¹ Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi

Se per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

Art. 10 Sospensione dell'aiuto all'esecuzione³²

¹ La SEM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché:

- a.³³ motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria;
- b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
- c. non è nota la dimora dello straniero.³⁴

² L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.

Art. 11³⁵ Servizio all'aeroporto

La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:

- a. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
- b. fissazione del livello di esecuzione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 2008³⁶ sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantionali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
- c. organizzazione e coordinamento dell'accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
- d. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo per i voli di linea;
- e. organizzazione di voli speciali;
- f. consulenza alle autorità federali e cantionali competenti;

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

³² Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

³³ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 927).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

³⁶ RS **364.3**

- g. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l'aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all'aeroporto.

Art. 11a³⁷ Prestazioni all'aeroporto

¹ La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all'aeroporto. Si tratta in particolare:

- a. dell'accoglienza di persone all'aeroporto;
- b. della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
- c. del controllo di sicurezza;
- d. della scorta di polizia fino all'imbarco;
- e. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.

² Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.

³ Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

- a. 440 franchi per i voli di linea;
- b. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.³⁸

⁴ La SEM assicura l'accompagnamento medico:

- a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
- b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.

Art. 12³⁹ Sistema d'informazione eRetour

(art. 109f-109j LStrI)

¹ I terzi incaricati di cui all'articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour:

- a. le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
- b. i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
- c. i dati personali utilizzati nel quadro dell'organizzazione della partenza;

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2024, in vigore dal 15 lug. 2024 (RU **2024** 284).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 887).

- d. i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell'aiuto al ritorno;
- e. i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).

² Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell'allegato 1.

³ La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.

⁴ I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all'Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l'espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 13⁴⁰ Rimborsio delle spese da parte dei Cantoni

I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.

Art. 14 Rimborsio delle spese

¹ La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

² Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.

Art. 15⁴¹ Partecipazione alle spese d'esercizio

¹ In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.⁴²

² Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).

³ La SEM segue l'evoluzione dei costi d'esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d'esercizio.

⁴ ...⁴³

Art. 15a⁴⁴ Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza
(art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)

¹ Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:

- a. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
- b. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell'area di confine; e
- c. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell'area di confine.

² In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

Sezione 1a:⁴⁵

Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive

Art. 15a^{bis} ⁴⁶ ...⁴⁷

¹ Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStrI nei settori dell'asilo e degli stranieri:⁴⁸

- a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
- b. il numero dei rinvii;
- c. il numero dei rilasci in libertà;
- d. la cittadinanza delle persone incarcerate;

⁴³ Abrogato dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 222).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

⁴⁶ Originario art. 15a.

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018 (RU **2018** 2849). Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 222).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

- e. il sesso e l'età delle persone incarcerate;
- f. il tipo di carcerazione;
- g.⁴⁹ il luogo dell'incarcerazione;
- h.⁵⁰ la durata della carcerazione.

² Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.⁵¹

Sezione 1a^{bis}: Interventi internazionali di rimpatrio

(art. 71a e 71a^{bis} LStrl)⁵²

Art. 15b⁵³ Competenze

¹ Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l'Agenzia. In questo contesto consulta e informa l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:

- a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
- b. è competente per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione o del direttore esecutivo dell'Agenzia riguardanti il rimpatrio.

² La SEM può concludere con l'Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:

- a. del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
- b. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d'origine o provenienza.

Art. 15b^{bis} 54 Impieghi all'estero

¹ In previsione dell'impiego di personale svizzero all'estero la SEM, d'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.

² Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6949).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018 (RU **2018** 3119). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

³ Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/1896⁵⁵.

⁴ La SEM può respingere una domanda di distacco di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall'articolo 51 paragrafo 3 e dall'articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.

Art. 15^{c56} Specialisti in materia di rimpatrio della SEM

¹ La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall'Agenzia secondo l'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896⁵⁷ per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.⁵⁸

² Le modalità del distacco degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.

Art. 15^{d59} Agenti di scorta di polizia dei Cantoni

¹ I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.

² Le modalità del distacco degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.

³ Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall'Agenzia secondo l'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896⁶⁰.

⁴ Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l'intera durata dell'impiego.

⁵ Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.

⁶ Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l'articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁵⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15^b_{bis} cpv. 3.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁶⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15^b_{bis} cpv. 3.

⁷ Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l'Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell'articolo 45 e all'articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.

Art. 15^{e61} Osservatori del rimpatrio forzato

¹ La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.⁶²

² L'Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896.^{63, 64}

³ La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all'articolo 71^a^{bis} capoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distacco degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g–15i si applicano per analogia.

Art. 15^e^{bis} 65 Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

¹ La SEM coordina l'impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l'UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.

² La SEM comunica all'Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 giugno 2022⁶⁶ sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).⁶⁷

Art. 15^e^{ter} 68 Modalità d'intervento di personale estero in Svizzera

¹ In vista dell'intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all'Agenzia una domanda di distacco di squadre d'intervento oppure approva una corrispondente domanda dell'Agenzia. La SEM partecipa all'elaborazione del piano operativo.⁶⁹

⁶¹ Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU **2006** 4739). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁶³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15^{bis} cpv. 3.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).
⁶⁶ RS **631.062**

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

² La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest'ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.

³ La SEM concorda i mezzi e le modalità d'intervento di personale estero con l'Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

⁴ Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.

⁵ Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine e il personale dell'Agenzia alle disposizioni di quest'ultima.⁷⁰

^{5bis} In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell'impiego, la SEM può riferire all'Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.⁷¹

⁶ La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 1958⁷² sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d'origine o dall'Agenzia il risarcimento degli importi versati.⁷³

⁷ Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale^{74,75}

Art. 15^equater ⁷⁶ Sistema d'informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera

Il personale estero ha gli stessi diritti d'accesso al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all'articolo 109^h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L'accesso al sistema d'informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

Art. 15^equinquies ⁷⁷ Modalità di impiego del personale svizzero all'estero

Al personale svizzero della SEM all'estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell'OCISC⁷⁸.

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).
⁷² RS **170.32**

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁷⁴ RS **311.0**

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018 (RU **2018** 3119). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).
⁷⁸ RS **631.062**

Sezione 1b:⁷⁹ Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea

Art. 15f Estensione del monitoraggio

(art. 71^{abis} cpv. 1 LStrl)⁸⁰

¹ Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:⁸¹

- a. l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto;
- b. l'organizzazione a terra in aeroporto;
- c. il volo;
- d.⁸² l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.

² Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all'aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.

Art. 15g Conferimento di compiti a terzi

(art. 71^{abis} cpv. 2 LStrl)⁸³

¹ La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.⁸⁴

² La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.⁸⁵

Art. 15h Compiti dei terzi incaricati

(art. 71^{abis} cpv. 2 LStrl)⁸⁶

¹ I terzi incaricati:

- a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;

⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5769).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

- b. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
- c. allestiscono un rapporto d'attività e di gestione annuale all'attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

² I terzi incaricati possono:

- a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
- b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.

Art. 15i Rimborsio dei costi

(art. 71^{abis} LStrl)⁸⁷

¹ La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.

² Le indennità sono versate in modo forfettario.

Sezione 1c:⁸⁸

Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione

(art. 82 cpv. 1 LStrl)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
- b.⁸⁹ lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
- c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;
- d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

⁸⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

- e.⁹⁰ i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
- f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984⁹¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

Art. 15k Entità dei sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrl)

¹ Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.

² Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.

³ La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dai centri della Confederazione.⁹²

Art. 15l Metodo di calcolo

¹ La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM⁹³).

² Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

Art. 15m Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfettari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfettari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell'ordinanza del 21 novembre 2007⁹⁴

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

⁹¹ RS 341

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

⁹³ RS 341

⁹⁴ RS 341.1

sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi
(art. 82 cpv. 1 LStrI)

¹ Occorre notificare senza indugio all'Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.

² Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM⁹⁵.

³ L'UFG può ridurre l'importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:

- a. il cambiamento di destinazione è di breve durata;
- b. lo stabilimento viene utilizzato per l'esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l'adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.

Art. 15o Organizzazione e procedura
(art. 82 cpv. 1 LStrI)

¹ Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l'UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione della costruzione prevista.

² Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM⁹⁶.

Sezione 1d⁹⁷

Valutazione dell'idoneità al trasporto

(art. 71b LStrI)

Art. 15p Competenza

Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione.

Art. 15q Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

¹ Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici:

- a. di cui dispone al momento della richiesta; e
- b. che sono necessari per valutare l'idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

⁹⁵ RS 341

⁹⁶ RS 341.1

⁹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 202).

² I servizi di cui all'articolo 71*b* capoverso 1 lettere a–c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all'idoneità al trasporto secondo l'articolo 15*p*.

³ Il medico curante informa la persona interessata sull'obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge.

⁴ Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all'articolo 15*p* e informa al contempo i servizi di cui all'articolo 71*b* capoverso 1 lettere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.

Art. 15*r* Comunicazione della decisione riguardante l'idoneità al trasporto e delle informazioni per l'organizzazione della partenza

Il medico di cui all'articolo 15*p* comunica senza indugio ai servizi di cui all'articolo 71*b* capoverso 1 lettere a e b LStrI la decisione relativa all'idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l'organizzazione della partenza.

Art. 15*s* Trattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l'organizzazione della partenza

¹ I medici di cui all'articolo 15*p* possono trattare i dati medici fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

² I servizi di cui all'articolo 71*b* capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l'organizzazione della partenza di cui all'articolo 15*r* fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

³ I dati medici e le informazioni per l'organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16⁹⁸ Competenza

La SEM dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17⁹⁹ Proposta di ammissione provvisoria

¹ Se la SEM ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

² Il Cantone può proporre l'ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.

Art. 18¹⁰⁰ Designazione degli Stati verso i quali l'allontanamento è per principio esigibile
(art. 83 cpv. 5 LStrI)

¹ Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:

- a. la stabilità politica, in particolare l'assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
- b. la presenza di cure mediche di base;
- c. altre caratteristiche specifiche del Paese.

² Gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell'allegato 2.

Art. 19¹⁰¹

Art. 20¹⁰² Documenti di legittimazione

¹ Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

^{1bis} Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).¹⁰³

² Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

³ ...¹⁰⁴

⁴ Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).

¹⁰¹ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

¹⁰⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).

^{4bis} Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

⁵ La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 21¹⁰⁵ Ripartizione sui Cantoni

La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹⁰⁶ sull'asilo.

Art. 22 e 23¹⁰⁷

Art. 24¹⁰⁸

Art. 25¹⁰⁹

Art. 26¹¹⁰ Revoca dell'ammissione provvisoria

¹ L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell'ammissione provvisoria.

² La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l'articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

³ La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

Art. 26a¹¹¹ Partenza definitiva¹¹²

La partenza è considerata definitiva ai sensi dell'articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:¹¹³

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 191).

¹⁰⁶ RS **142.311**

¹⁰⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

¹⁰⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU **2024** 191).

¹⁰⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5567).

¹¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU **2007** 5567). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU **2012** 6049).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

- a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato;
- b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
- c.¹¹⁴ ...
- d.¹¹⁵ sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 14 novembre 2012¹¹⁶ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- e.¹¹⁷ permanga all'estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
- f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

Sezione 2a:¹¹⁸ Decisione di allontanamento

Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento
(art. 64 LStrI)

¹ La decisione di allontanamento contiene:

- a.¹¹⁹ fatto salvo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l'obbligo dello straniero:
 - 1. di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché
 - 2. di recarsi nello Stato d'origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l'interessato;
- b.¹²⁰ la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen;
- c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza.

² La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.

Art. 26c Invito senza formalità
(art. 64 cpv. 2 LStrI)

¹ Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che

¹¹⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU **2014** 865).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

¹¹⁶ RS **143.5**

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU **2018** 3119).

¹¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5769).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU **2022** 458).

sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.

² Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

Art. 26d Modulo standard
(art. 64b LStrI)

La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

Art. 26e Foglio informativo
(art. 64f cpv. 2 LStrI)

¹ Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.

² Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.

³ La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

Sezione 2b:¹²¹ Esecuzione a tappe dell'allontanamento o dell'espulsione

Art. 26f

¹ Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.

² Un'esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.

³ I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

Sezione 2c:¹²² Allontanamento in presenza di un'espulsione giudiziaria

Art. 26g Prevalenza dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria

¹ L'esecuzione di un'espulsione giudiziaria prevale sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo.

¹²¹ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

¹²² Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2018** 2849).

² Se una persona contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d'asilo o una domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un'eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l'espulsione giudiziaria.

³ Se una persona contro cui sono stati pronunciati un'espulsione giudiziaria e un divieto d'entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l'articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l'espulsione giudiziaria.

Art. 26h Spese di partenza

(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)

¹ Se dopo il deposito di una domanda d'asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un'espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi. L'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sollecita l'assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹²³ sull'asilo.

² Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d'asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all'articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 1987¹²⁴ concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

La SEM stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

¹²³ RS 142.312

¹²⁴ [RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

Art. 28a¹²⁵ Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004¹²⁶

¹ L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

² La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a della legge federale del 26 marzo 1931¹²⁷ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006¹²⁸

¹ La SEM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 2004¹²⁹. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

² L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

¹²⁵ Introdotta dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

¹²⁶ RU 2004 1649

¹²⁷ [CS I 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587 art. 3 cpv. 2; 1991 362 n. II 11, 1034 n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262 all. n. 1; 2000 1891 n. IV 2; 2002 685 n. I 1, 701 n. I 1, 3988 all. n. 3; 2003 4557 all. n. II 2; 2004 1633 n. I 1, 4655 n. I 1; 2005 5685 all. n. 2; 2006 979 art. 2 n. 1, 1931 art. 18 n. 1, 2197 all. n. 3, 3459 all. n. 1, 4745 all. n. 1; 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

¹²⁸ RU 2006 927

¹²⁹ RU 2004 1649

*Allegato I*¹³⁰
(art. 12 cpv. 2)

Livelli d'accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d'informazione eRetour

Legenda

Livelli d'accesso:

A	Consultazione in rete
B	Trattamento
Vuoto:	Nessun accesso

Unità organizzative:

Air	Collaboratori esterni incaricati dalla SEM nel settore dell'organizzazione delle partenze
AVR	Collaboratori di organizzazioni non governative incaricate dalla SEM o da un Cantone per assumere i compiti nel settore dell'aiuto al ritorno
CGCF	Guardie di frontiera incaricate del controllo delle partenze
CP	Autorità cantonali di polizia incaricate dell'esecuzione del ritorno (anche presso gli aeroporti)
CVR	Servizi cantonali di consulenza al ritorno
MEDI	Collaboratori esterni incaricati di valutare l'idoneità al trasporto e di eseguire l'accompagnamento medico
MIGRA	Uffici cantonali e comunali preposti alla migrazione - Ritorno
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
– I	Pianificazione e risorse / Fornitori di prestazioni informatiche
– II	Collaboratore specialista della Divisione Ritorno (compreso swissREPAT)
– III	Collaboratore specialista in spese di partenza
– IV	Collaboratore specialista nei centri e negli alloggi della Confederazione
– V	Settore Scambio di dati e identificazione
– VI	Settore Acquisizione e gestione dei dati
– VII	Settore Analisi linguistiche

¹³⁰ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 feb. 2020 (RU 2020 887). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 551).

Catalogo dei dati eRetour

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
I. Dati di base														
<i>1. Identità</i>														
Pseudonimi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cognomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nomi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero SIMIC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Numero d'incarto Asilo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Collocazione dell'incarto Asilo	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A		
Data di nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sesso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nazionalità attuale e alla nascita	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Lingua	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Tipi d'identità (principale / secondaria)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tipo di persona (principale / secondaria) oggetto della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tipo di relazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cantone d'attribuzione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Data di presentazione della domanda d'asilo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
<i>2. Dati biometrici</i>														
Fotografia della persona	B	B	A	B	B	A	A	B	B	A	A	A		A
Data della fotografia	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Scheda dattiloscopica	B	B			B			B		B				
Data della trasmissione della scheda dattiloscopica	A	A			A			A		A				
Data di cancellazione della scheda dattiloscopica	A	A			A			A		A				

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
3. Documenti d'identità														
In possesso di documenti d'identità	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Tipo di documento e classificazione	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Numero	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Autorità emittente, luogo e Paese	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Data di rilascio / durata di validità	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Collocazione del documento	B	B	A	B	A	A	A	B	B	B	B	B		B
4. Dati relativi all'esistenza di un'espulsione o di un'espulsione penale														
Esistenza di un'espulsione o di un'espulsione penale	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A		A
Commento relativo all'esistenza di un'espulsione	B	A	A	B				B						
Data della trasmissione della copia della decisione	A	A	A	A				A						
5. Dati relativi a carcerazioni amministrative e penali														
Persona in carcerazione amministrativa	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Persona in carcerazione penale	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A		A
Tipo di carcerazione	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A		A
Luogo di carcerazione	B	B	A	B				B		A	A	A		
Data dell'incarcerazione	B	B	A	B				B		A	A	A		
Prima data di scarcerazione possibile (carcerazione penale)	B	B	A	B				B		A	A	A		
Data e ora previste della scarcerazione	B	B	A	B				B		A	A	A		
Durata della carcerazione amministrativa	A	A	A	A				B		A	A	A		
Cantone che ha disposto la carcerazione amministrativa	A	A	A	A				A		A	A	A		
Rappresentate legale (per minorenni)	A	A	A	A				A		A				
Misure di protezione dei minori	A	A	A	A				A		A				
Conteggio delle spese della carcerazione amministrativa	B	A	B	A				B		B				
6. Altri dati di base														
Data della partenza dalla Svizzera	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	A
Tipo di partenza (terrestre/aerea/marittima)	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B	B	A	A

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Data di registrazione della partenza e collaboratore che ha registrato questo dato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Età	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A
Minorenne	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A		A
Minorenne non accompagnato (sì/no)	B	B	A	A		A	A	B	B	A	A	A		B
Ubicazione della persona	B	B	A	B		A	A	B	B	A	A	A		B
Ordine di lasciare la Svizzera (sì/no)	B	B	A	B				B	B	A	A	A	A	B
Reato (sì / no)	B	B	A	B				B	A	A	A	A		A
II. Trattamento delle domande														
<i>1. Dati di base relativi alle domande</i>														
Tipo di domanda eRetour	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Numero della domanda eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data e ora d'invio della domanda eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data d'inizio della domanda eRetour	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Data della fine della domanda eRetour	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data e ora della modifica della domanda eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autore della domanda	B	B	A	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Tipo di disbrigo della domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A
Collaboratore incaricato della modifica della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cronologia delle domande trattate	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data della riattivazione della domanda	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Commento relativo alla domanda	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
<i>2. Dati di base specifici agli affari eRetour</i>														
Tipo dell'affare eRetour	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B
Numero dell'affare eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data e ora dell'invio dell'affare eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Data dell'inizio dell'affare eRetour	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B
Data della fine dell'affare eRetour	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data e ora della modifica dell'affare eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autore dell'affare	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Tipo di disbrigo dell'affare	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Stato dell'affare	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
Data e ora della modifica dello stato dell'affare e collaboratore competente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Commento relativo all'affare	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Cronologia degli affari trattati	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<i>3. Dati di base specifici alle attività eRetour</i>														
Tipo di attività eRetour	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Data e ora d'invio dell'attività eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data d'inizio e fine dell'attività eRetour	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Data e ora della modifica dell'attività eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Autore e destinatari dell'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Tipo di disbrigo dell'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Stato dell'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Data e ora della modifica dello stato dell'attività e collaboratore competente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Commento relativo all'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Data di richiamo dell'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Tipo di allegato all'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Numero di allegati all'attività	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Cronologia delle attività trattate	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<i>4. Dati specifici alla comunicazione</i>														
Elenco delle persone interessate	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Titolo della comunicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Testo della comunicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Firma dell'autore della comunicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGGF	Air	MEDI	AVR
Data e ora della trasmissione e lettura della comunicazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Destinatari della comunicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Numero di allegati alla comunicazione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Visualizzazione con i dati personali specifici al classificatore eRetour	B	B	B	B										
Data della memorizzazione nell'incarto SIMIC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<i>5. Dati specifici alla gestione dei documenti</i>														
Nome del documento allegato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Formato del documento allegato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data e ora del caricamento del documento in eRetour e collaboratore competente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Indicazioni sulle persone interessate dal documento allegato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Data e ora del salvataggio del documento nell'incarto SIMIC e collaboratore competente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Data di richiamo della cancellazione del documento allegato in eRetour	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Blocco della cancellazione del documento in eRetour	B	B	B	B										
Blocco del caricamento del documento nell'incarto SIMIC	B	B	B	B			B							
Blocco parziale della visualizzazione del documento in eRetour	B	B	B	B	B	B	B							
Visualizzazione dell'elenco dei documenti allegati per persona per domanda eRetour	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Visualizzazione dell'elenco dei documenti allegati per persona per affare eRetour	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Visualizzazione dell'elenco dei documenti allegati per persona per attività eRetour	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Esportazione di un documento allegato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Cancellazione di un documento allegato	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Caricamento di un documento nell'incarto SIMIC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Accesso selettivo ai sottoincarti Retour dell'incarto SIMIC	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Accesso libero a tutto l'incarto SIMIC	B	B	B	B	B	B	B							

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
III. Sostegno all'esecuzione del rinvio														
<i>1. Dati di base specifici alle domande di sostegno (identificazione, ottenimento del documento, organizzazione della partenza)</i>														
Data della domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Ambito giuridico	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Cantone incaricato della domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Autorità che ha presentato la domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedente	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Tipo e numero di riferimento cantonale	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		B
Tipo di relazione con la persona principale oggetto della domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B
Reato	B	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A		A
Data della partenza dalla Svizzera	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Modalità di partenza dalla Svizzera	B	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A		A
Data della registrazione della partenza dalla Svizzera e collaboratore che ha registrato questo dato	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Elenco delle domande presentate per persona di contatto	A	A	A	A				A	A	A				A
<i>2. Dati relativi alla domanda di sostegno all'esecuzione del rinvio (identificazione e ottenimento dei documenti)</i>														
Esistenza di procedure in vista della partenza o del rinvio	B	A		B				B	B	B				B
Descrizione delle procedure svolte in vista della partenza o del rinvio	B	A		B				B	B	B				B
Colloquio di partenza svolto (sì/no)	B	A		B				B	B	B				B
Ragioni per cui non è stato svolto il colloquio	B	A		B				B	B	B				B
Data del colloquio di partenza	B	A		B				B	B	B				B
Lingua del colloquio di partenza	B	A		B				B	B	B				B
Copia del verbale del colloquio di partenza	B	A		B				B	B	B				B
Volontà di lasciare la Svizzera	B	B		B				B	B	B				B
Motivi del rifiuto di lasciare la Svizzera	B	A		B				B	B	B				B
Domanda di aiuto al ritorno considerata	B	A		B				B	B					B
Copia della domanda di aiuto al ritorno	B	A		B				B	B					B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Copia della decisione di rinvio cantonale	B	A		B				B	B	B				B
Indicazioni sulle persone incluse nella domanda	B	A		B				B	B	B				B
Elenco degli allegati alla domanda	B	A		B				B	B	B				B
Osservazioni complementari alla domanda	B	A		B				B	B	B				B
<i>3. Dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di ottenimento di documenti</i>														
Nazionalità presunta	B	B	A	B			A	B	B	B				B
Numero di telefono	B	B		B		B	A	B	B	B				B
Altre conoscenze linguistiche	B	B		B			A	B	B	B				B
Esistenza e indicazione degli indizi linguistici	B	B		B			A	B	B	B				B
Etnia	B	B	A	B		B	A	A						
Codice di origine	A	A	A	A		A	A	A						
Religione	B	B	A	B		B	A	A						
Ultimo domicilio all'estero	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B				B
Complemento d'indirizzo all'estero	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B				B
Luogo e Paese di nascita	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B				B
Identità dei genitori e nonni (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita)	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B				B
Indicazioni complementari sui genitori e nonni (domicilio e numero di telefono)	B	B		B			A	B	B	B				B
Coniuge o figli nello Stato d'origine o in uno Stato terzo	B	B		B			A	B	B					B
Identità del coniuge o dei figli (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d'origine o in uno Stato terzo	B	B		B			A	B	B					B
Indicazioni complementari sul coniuge o sui figli (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato di origine o nello Stato terzo	B	B		B			A	B	B					B
Tipo di parente nello Stato d'origine o nello Stato terzo	B	B		B			A	B	B					B
Identità del parente (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d'origine o nello Stato terzo	B	B		B			A	B	B					B
Indicazioni complementari sul parente (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato d'origine o nello Stato terzo	B	B		B			A	B	B					B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
<i>4. Dati tecnici relativi alle attività d'identificazione e di ottenimento di documenti</i>														
Paese richiesto	B	B	A	A			A	A	A	A		A		A
Data dell'inizio della procedura d'identificazione o di ottenimento di documenti	B	B	A	A		A	A	A	A	A		A		A
Data dei richiami	B	B						A						
Termine di risposta	B	B						A						
Data dei complementi alla procedura	B	B						A						
Data dell'udienza	B	B	A	A		A	A	A	A	A		A		A
Data del risultato	B	B	A	A		A	A	A	A	A		A		A
Risultato della procedura	B	B	A	A		A	A	A	A	A		A		A
Commento relativo al risultato della procedura	B	B						A						
Cronologia delle procedure d'identificazione/d'ottenimento di documenti	B	A	A	A		A	A	A	A	A		A		A
<i>5. Dati della pianificazione delle audizioni centralizzate</i>														
Paese d'audizione previsto	B	B	A	A				A						
Periodo d'audizione previsto e fissato	B	B	A	A				A						
Caso prioritario (sì/no)	B	B	A	A				A						
Estratti Lingua disponibili (sì/no)	B	B		A				A						
Data della presa in considerazione di un'audizione centralizzata	B	B	A	A				A						
Data della convocazione all'audizione centralizzata	B	B	A	A				A		A				
Data e fascia oraria o ora dell'audizione centralizzata	B	B	A	A				A		A				
Comportamento durante l'audizione centralizzata	B	B	A	B				B		A				
Risultato dell'audizione centralizzata	B	B	A	A		A	A	A	A	A		A		A
Motivi del risultato dell'audizione centralizzata	B	B		A				A						
Commento interno relativo all'audizione centralizzata	B	B												
Luogo dell'audizione	B	B	A	A				A						
Numero di posti disponibili	B	B		A				A						
Numero di posti occupati	B	B		A				A						
Data d'annullamento dell'audizione	B	B	A	A				A						

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Foglio delle generalità rilasciato	B	B		A				A						
Elenco delle audizioni previste	B	B		A				A						
Elenco delle persone previste per audizione	B	B		A				A						
Elenco delle persone previste per Cantone, per data	B	B		A				B						
IV. Organizzazione della partenza														
<i>1. Dati di base specifici alle domande di organizzazione della partenza</i>														
Data della domanda	B	B	A	B	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B
Persone interessate e coordinate	B	B	A	B				B	B	B	A	A	A	B
Interlocutore della polizia del Cantone richiedente e coordinate	B	B	A	B				B		B	B	A	A	
Interlocutore preso la SEM e coordinate	B	B	A	B		A	A	B	B	B	A	B	A	
<i>2. Dati relativi alla domanda di prenotazione del volo (volo di linea e volo speciale)</i>														
Tipo di partenza	B	B	A	B				B	B	B	A	A	A	B
Categoria di partenza	B	B	A	B				B	B	B	A	A	A	B
Aeroporto di destinazione	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Aeroporto di partenza indicato dal Cantone	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Periodo di partenza indicato dal Cantone	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Termine Dublino	B	B	A	B				B	B	B	A	B	A	B
Motivi per la data di partenza	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Fascia oraria di partenza indicata dal Cantone	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Motivi dell'orario	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Copia dei documenti allegati alla domanda	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Osservazioni generali sulla domanda di prenotazione	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
<i>3. Dati tecnici relativi alle prenotazioni di volo (volo di linea e volo speciale)</i>														
Statuto del passeggero	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Motivo della partenza	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Data della partenza	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Ora della partenza	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Aeroporto di partenza	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Compagnia aerea	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Numero del volo	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Aeroporto e Paese di destinazione	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Ora e data di arrivo a destinazione	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Aeroporto e Paese di transito	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Ora e data dell'arrivo all'aeroporto di transito	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Ora e data della partenza dall'aeroporto di transito	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Compagnia aerea per il transito	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Numero del volo di partenza dall'aeroporto di transito	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Data e ora della riservazione, della comunicazione e d'annullamento del volo	A	A	A	A				A	A	A	A	A	A	A
Identificatore della persona che ha prenotato, comunicato o annullato il volo	A	A	A	A				A	A	A	A	A	A	A
Data e ora della domanda d'annullamento della prenotazione del volo	A	A	A	A				A	A	A	A	A	A	A
Identificatore della persona che ha annullato il volo	A	A	A	A				A	A	A	A	A	A	A
Motivo dell'annullamento	B	B	A	B				B	B	B	A	A	B	B
Cooperazione Frontex (sì/no)	B	B	A	A				A	A	A	A	B	A	A
Prezzo e valuta del biglietto aereo	B	B	A					A	A			B		A
Domanda di rimborso effettuata presso la compagnia	B	B	B									B		A
Fatturazione delle spese al mandante	B	B	B					A	A			B		A
Importo delle spese da fatturare	B	B	B					A	A			B		A
<i>4. Dati di pianificazione dei voli speciali</i>														
Destinazione di volo prevista	B	B	A	A				A		A		A	A	
Periodo di volo previsto	B	B	A	A				A		A		A	A	
Aeroporto di partenza	B	B	A	A				A		A		A	A	
Compagnia aerea	B	B	A	A				A		A		A	A	
Numero del volo	B	B	A	A				A		A		A	A	
Data e ora della partenza fissata per il volo	B	B	A	A				A		A		A	A	

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Aeroporto e Paese di destinazione	B	B	A	A				A		A		A	A	
Ora e data dell'arrivo a destinazione	B	B	A	A				A		A		A	A	
Aeroporto e Paese di transito	B	B	A	A				A		A		A	A	
Ora e data dell'arrivo all'aeroporto di transito	B	B	A	A				A		A		A	A	
Ora e data della partenza dall'aeroporto di transito	B	B	A	A				A		A		A	A	
Durata dell'impiego prevista	B	B	A					A		A		A	A	
Mandatario del volo	B	B	A					A		A		A	A	
Stato della domanda di organizzazione del volo	B	B	A					A		A			A	
Date dello stato dell'organizzazione del volo	B	B	A					A		A			A	
Numero di posti disponibili	B	B	A					A		A			A	
Numero di posti occupati	B	B	A					A		A			A	
Data dell'annullamento del volo	B	B	A	A				A		A		A	A	
Numero di accompagnatori previsti, per tipo	B	B						A		A		A	A	
Indicazione del capogruppo di volo	B	B						A		B		A	A	
Elenco dei passeggeri, per tipo, Cantone	B	B						A		B		A	A	
Elenco degli accompagnatori, per tipo	B	B						A		B		A	B	
<i>5. Dati personali utilizzati nel quadro dell'organizzazione della partenza</i>														
Identità secondarie pertinenti per la partenza	B	B	A	B				B	B	B		B		B
Luogo di nascita	B	B	A	B				B	B	B		B		B
Domicilio nello Stato di destinazione (volo di linea)	B	B	A	B				B	B	B		B		B
<i>6. Dati relativi alla sicurezza concernente la persona principale</i>														
Volontà di lasciare la Svizzera (sì/no)	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Motivi del rifiuto di lasciare la Svizzera	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Volo rifiutato	B	B	A	B				B	B	B		A		B
Tipo dei voli rifiutati	B	B	A	B				B	B	B		A		B
Data dei voli rifiutati	B	B	A	B				B	B	B		A		B
Complementi relativi alla sicurezza (sì/no)	B	B		B				B	B	B		A		B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Indicazioni dettagliate relative alla sicurezza	B	B		B				B	B	B		A		B
Complementi concernenti eventuali atti di delinquenza	B	B		B				B	B	B		A		B
Indicazioni dettagliate relative a eventuali atti di delinquenza	B	B		B				B	B	B		A		B
Copia dei documenti di polizia e delle sentenze	B	B		B				B	B	B		A		B
Indirizzo del luogo di soggiorno attuale	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Modalità di viaggio fino all'aeroporto	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Esistenza di rischi in materia di sicurezza per sé stesso o per altri	B	B		B				B	B	B		A	A	B
Dettagli dei rischi in materia di sicurezza indicati	B	B		B				B	B	B		A	A	B
<i>7. Esame relativo alla sicurezza concernente la persona principale (volo di linea e volo speciale)</i>														
Analisi dei rischi effettuata	B	B	A	A				A		A	A	B		
Data dell'analisi dei rischi	B	B	A	A				A		A	A	B		
Identificatore della persona che ha effettuato l'analisi dei rischi	B	B	A	A				A		A	A	B		
Risultato finale dell'analisi dei rischi	B	B	A	A				A		A	A	B	A	
Elenco delle ricerche effettuate	B	B	A	A				A		A	A	B		
Date delle ricerche	B	B	A	A				A		A	A	B		
Risultati delle ricerche effettuate	B	B	A	A				A		A	A	B		
Proposta di modifica del livello di rischio	B	B	A	A				A		A	A	B		
Convalida della modifica del livello di rischio	B	B	A	A				A		A	A	B		
Identificatore della persona che ha convalidato la modifica del livello di rischio	B	B	A	A				A		A	A	B		
Data d'informazione del mandatario	B	B	A	A				A		A	A	B		
Accettazione della modifica da parte del mandatario	B	B	A	A				B		B	A	B		
Accompagnamento necessario	B	B	A	A				A		A	A	B	A	
Tipo d'accompagnamento	B	B	A	A				A		A	A	B	A	
Numero di accompagnatori da prevedere	B	B	A	A				A		A	A	B	A	
Altre misure da prevedere	B	B	A	A				A		A	A	B	A	
<i>8. Dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia</i>														
Questioni relative allo stato di salute poste e esami medici necessari effettuati	B	A	A	B				B	B	B		A	A	B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Indicazioni concernenti problemi di salute	B	A	A	B				B	B	B		A	A	B
Rapporti medici disponibili al momento della domanda (si/no)	B	B	A	B				B	B	B		A	A	B
Indicazioni concernenti misure e mezzi ausiliari necessari	B	A	A	B				B	B	B		A	A	B
Dettagli delle misure e dei mezzi ausiliari necessari	B	A	A	B				B	B	B		A	A	B
<i>9. Esame dei dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia</i>														
Valutazione dell'idoneità al trasporto necessaria	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Numero del mandato di valutazione	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Priorità del mandato di valutazione	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Tipo d'impiego	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Destinazione	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Ambito giuridico	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Identità della persona da valutare	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Membro di un gruppo familiare che viaggia contemporaneamente (si/no)	B	B	A	B				B	B	B			A	B
Ubicazione della persona da valutare	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Data della domanda di annuncio del volo	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Cantone competente per la domanda	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Autorità che ha presentato la domanda	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedente	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Coordinate (telefono, compreso il servizio di permanenza telefonica, indirizzo di posta elettronica)	B	B	A	A				A	A	A			A	A
Elenco, numero e origine dei documenti consegnati per la valutazione	B	B						A					A	
Destinatario del mandato di valutazione (indirizzo, dati di contatto)	B	B	A					A					A	
Data e ora della trasmissione del mandato di valutazione	B	A	A					A					A	
Identificatore della persona che ha trasmesso il mandato	B	A	A					A					A	
Documenti complementari necessari per la valutazione	B	B	A					A					B	
Data e ora della ricezione della valutazione	B	A	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Risultato e durata di validità della valutazione	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Caso medico (si/no)	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Idoneità a viaggiare in aereo (si/no)	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Accompagnamento necessario	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Medicamenti attuali	B	B	A	A				A	A	A		A	B	A
Aiuti necessari durante il volo	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Codificazione	B	B	A										B	
Pericoli per la propria persona (si/no)	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Pericoli per gli altri (si/no)	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Indicazioni, misure, misure di precauzione per l'organizzazione al suolo, presa in carico al momento della partenza	B	B	A	A				A	A	A	A	A	B	A
Fattore costi	B	B	A										B	
Identificatore della persona che ha trasmesso il risultato della valutazione	B	A	A	A				A	A	A	A		A	A
Gravidanza (si/no)	B	B	A										B	
Data prevista di raggiungimento della 32 ^a settimana di gravidanza	B	B	A										B	
Controlling – caso selezionato (si/no)	B	B	A											
Controlling dell'accompagnamento medico (si/no)	B	B	A											
Conteggio delle spese per la valutazione dell'idoneità al trasporto	B	B	B										B	
<i>10. Dati complementari sui documenti d'identità</i>														
Tipo di documento	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Autorità che rilasciato del documento	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Scadenza del documento di viaggio	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Modalità di trasmissione del documento di viaggio a swissREPAT	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Copia dei documenti di viaggio	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Dati relativi alla gestione dello stoccaggio dei documenti presso swissREPAT	B	B	A	A				A	A	A	A	B		B
Data della consegna del documento alla persona	B	B	A	B				B	B	B	B	B		B
Firma elettronica della ricevuta del documento	B	B	A	B				B	B	B	B	B		B
Copia della ricevuta del documento	B	B	A	B				B	B	B	B	B		B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGGF	Air	MEDI	AVR
<i>11. Dati relativi ai versamenti all'aeroporto</i>														
Indennità di viaggio Confederazione (ai sensi dell'art. 59a dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 ¹³¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2)	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Importo dell'indennità di viaggio Confederazione in franchi	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Data e ora della concessione	B	A	A	A				A	A	B	A	A		A
Convalida del versamento da effettuare	B	B	A	B				A	A	A	A	A		A
Indennità di viaggio Cantone	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Importo dell'indennità di viaggio Cantone in franchi	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Data e ora della concessione	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Convalida del versamento da effettuare	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Indennità di partenza (ai sensi dell'art. 59a ^{bis} OAsi 2)	B	B	A	A				B	A	B	A	A		A
Importo dell'indennità di partenza in franchi	B	B	A	A				B	A	B	A	A		A
Data e ora della concessione	B	A	A	A				A	A	A	A	A		A
Convalida del versamento da effettuare	B	B	A	A				A	A	A	A	A		A
Aiuto al ritorno Confederazione	B	B	A	B				B	B	A	A	A		B
Importo dell'aiuto al ritorno Confederazione in franchi	B	B	A	B				B	B	A	A	A		B
Data e ora della concessione	B	A	A	A				A	A	A	A	A		A
Convalida del versamento da effettuare	B	B	A	B				A	A	A	A	A		A
Aiuto al ritorno Cantone	B	B	A	B				B	B	A	A	A		B
Importo dell'aiuto al ritorno Cantone in franchi	B	B	A	B				B	B	A	A	A		B
Data e ora della concessione	B	A	A	B				B	B	A	A	A		B
Convalida del versamento da effettuare	B	B	A	B				B	B	A	A	A		B
Importo totale da versare da parte di swissREPAT in franchi	B	B	A	B				B	B	B	A	A		B
Valuta dei versamenti da effettuare (CHF/USD/EUR)	B	B	A	B				B	B	B	A	B		B

¹³¹ RS 142.312

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
12. Dati relativi ai versamenti effettuati (all'aeroporto o altrove)														
Data dei versamenti effettuati	B	B	A	A				A	A	B	B	B		A
Firme elettroniche di ricezione degli importi versati (destinatario)	B	B	A	B				A	A	B	B	B		A
Firme elettroniche dei versamenti effettuati	B	B	A	B				A	A	B	B	B		A
Copia delle ricevute per tipo di aiuto versato	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B
13. Dati relativi agli accompagnamenti														
Data degli accompagnamenti previsti	B	B	A					B	B	B	A	A	A	B
Data degli accompagnamenti effettuati	B	B	A					B	B	B	B	B	B	B
Itinerario degli accompagnamenti (aeroporto di partenza, transito, destinazione, ritorno)	B	B	A					A	A	A		B	A	A
Tipo d'accompagnamento	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Durata degli accompagnamenti	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Cognome e nome degli accompagnatori	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Data di nascita, sesso e nazionalità degli accompagnatori	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Numero telefonico di picchetto degli accompagnatori	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Indirizzo e-mail degli accompagnatori	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Tipo di documento di viaggio degli accompagnatori	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Numero del documento, Paese di rilascio, data di scadenza	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Funzione e unità organizzativa degli accompagnatori	B	B	A					B	B	B		B	B	B
Elenco degli accompagnamenti previsti per data, tipo, luogo	B	B	B					B	B	B	A	B	B	B
Elenco degli accompagnamenti effettuati per data, tipo, luogo	B	B	B					B	B	B		B	B	B
Elenco degli impieghi previsti per accompagnatore e per tipo	B	B	B					B	B	B		B	B	B
Elenco degli impieghi effettuati per accompagnatore e per tipo	B	B	B					B	B	B		B	B	B
Computo delle spese d'accompagnamento	B	B	B					B	B	B		B	B	B
V. Consulenza e concessione dell'aiuto al ritorno														
1. Dati di base specifici alla consulenza per il ritorno														
Ambito giuridico	B	B		B				B	B					B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Cantone incaricato della domanda	B	B		B				B	B					B
Autorità che ha fornito la consulenza	B	B		B				B	B					B
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domanda	B	B		B				B	B					B
Data della domanda d'asilo	B	B		B				B	B					B
Identità del beneficiario (cognomi, nomi, data de nascita, sesso)	B	B		B				B	B					B
Nazionalità del beneficiario	B	B		B				B	B					B
Numero di beneficiari	B	B		B				B	B					B
Status dei beneficiari al momento della consulenza	B	B		AB				B	B					B
Data del termine per la partenza	B	B		AB				B	B					B
Data del primo colloquio	B	B		AB				B	B					B
Numero di colloqui effettuati	B	B		B				B	B					B
Informazioni generali sui beneficiari	B	B		B				B	B					B
Natura dell'aiuto al ritorno concesso	B	B		BA				B	B					B
Data della partenza prevista	B	B		BA				B	B					B
Data della partenza effettiva	B	B		BA				B	B					B
Statuto attuale dei beneficiari	B	B		B				B	B					B
Elenco dettagliato dei casi in cui è stata fornita consulenza, per un dato periodo, per statuto	B	B		B				B	B					B
<i>2. Dati de base specifici a una domanda di aiuto al ritorno</i>														
Data della domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Ambito giuridico	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Cantone incaricato della domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Autorità che ha presentato la domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domanda	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Tipo e numero di riferimento cantonale	B	B	A	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Tipo di persona (persona principale/secondaria) richiedente	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Tipo di relazione in rapporto alla persona principale richiedente	B	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A		B
Indicazioni relative ai beneficiari maggiorenni inclusi	B	B		B				B	B					B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Data e firma elettronica dei beneficiari maggiorenni	B	B		B				B	B					B
Indicazioni relative ai beneficiari minorenni inclusi	B	B		B				B	B					B
Genere di domanda di aiuto al ritorno eRetour	B	B	A	B				B	B					B
Codice della domanda di aiuto al ritorno SIMIC	B	B	A	B				A	A					A
Aiuto al ritorno già percepito (sì/no)	B	AB	A	B				A	A					A
Protezione disponibile (sì/no)	B	B	A	B				B	B					B
Data di riattivazione della domanda	B	B	A	B				A	A					A
<i>3. Dati specifici alla domanda di aiuto al ritorno individuale</i>														
Paese di destinazione	B	B	A	B				B	B					B
Indirizzo nel Paese di destinazione	B	B	A	B				B	B					B
Regione dell'indirizzo nel Paese di destinazione	B	B	A	B				B	B					B
Tipo di partenza previsto (terrestre / aerea / marittima)	B	B	A	B				B	B					B
Data o periodo della partenza previsto	B	B	A	B				B	B					B
Compagnia aerea prevista	B	B	A	B				B	B					B
<i>4. Controllo delle condizioni d'accesso</i>														
Appartenenza a una categoria di beneficiari verificata	B	B		B				B	B					B
Disposizioni necessarie adottate in vista della partenza	B	B		B				B	B					B
Domanda d'asilo in sospeso o oggetto di ricorso: ritiro firmato	B	B		B				B	B					B
Status di rifugiato: rinuncia firmata	B	B		B				B	B					B
Protezione provvisoria: rinuncia firmata	B	B		B				B	B					B
Data del ritiro della domanda d'asilo	B	B		B				B	B					B
Luogo del ritiro della domanda d'asilo	B	B		B				B	B					B
Copia della dichiarazione di ritiro	B	B		B				B	B					B
Data della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoria	B	B		B				B	B					B
Luogo della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoria	B	B		B				B	B					B
Copia della dichiarazione di rinuncia	B	B		B				B	B					B
<i>5. Controllo delle limitazioni</i>														
Nessun crimine grave o delitti ripetuti (sì/no)	B	B		B				B	B					B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
Nessun abuso manifesto (si/no)	B	B		B				B	B					B
Mancanza di mezzi finanziari sufficienti o di valori patrimoniali importanti (si/no)	B	B		B				B	B					B
<i>6. Tipo e importo degli aiuti richiesti, concessi e versati</i>														
Importo dell'aiuto finanziario richiesto dal Cantone	B	B	A	B				B	B					B
Importo dell'aiuto finanziario accordato dalla SEM	B	B	A	B				A	A					A
Importo dell'aiuto complementare materiale richiesto dal Cantone	B	B	A	B				B	B					B
Importo dell'aiuto complementare materiale concesso dalla SEM	B	B	A	B				A	A					A
Importo dell'aiuto di natura medica richiesto dal Cantone	B	B	A	B				B	B					B
Importo dell'aiuto di natura medica concesso dalla SEM	B	B	A	B				A	A					A
Importo totale dell'aiuto richiesto	B	B	A	B				B	B					B
Importo totale dell'aiuto concesso dalla SEM	B	B	A	B				A	A			A		A
Commenti relativi alla domanda	B	B	A	B				B	B			A		B
Importo totale che deve versare il Cantone	B	B	A	B				A	A			A		A
Importo totale che deve versare swissREPAT	B	B	A	B				A	A			A		A
Importo totale da versare all'estero	B	B	A	B				A	A			A		A
Convalida 1 degli importi da versare	B	B	A	B				A	A			A		A
Data e ora della convalida 1	B	B	A	B				A	A			A		A
Convalida 2 degli importi da versare	B	B	A	B				A	A			A		A
Data e ora della convalida 2	B	B	A	B				A	A			A		A
Data del mandato SEM di versamento all'estero	B	B	A	B				A	A			A		A
Autorità incaricata dei versamenti all'estero	B	B	A	B				A	A			A		A
Valuta dei versamenti da effettuare all'estero (CHF/USD/EUR)	B	B	A	B				A	A			A		A
Numero IBAN del conto del beneficiario	B	B	B	B				B	B					B
Date dei versamenti effettuati all'estero	B	B	A	B				A	A			A		A
Data di chiusura del progetto	B	B	A	B				A	A			A		A

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
<i>7. Dati specifici del progetto previsto</i>														
Identità del beneficiario del progetto	B	B		B				B	B					B
Paese di destinazione	B	B		B				B	B					B
Indirizzo di destinazione	B	B		B				B	B					B
Data del progetto	B	B		B				B	B					B
Tipo di domanda di reintegrazione	B	B		B				B	B					B
Nome del progetto 1	B	B		B				B	B					B
Descrizione del progetto 1	B	B		B				B	B					B
Importo finanziario richiesto per il progetto 1	B	B		B				B	B					B
Nome del progetto 2	B	B		B				B	B					B
Descrizione del progetto 2	B	B		B				B	B					B
Importo finanziario richiesto per il progetto 2	B	B		B				B	B					B
Totale degli importi finanziari richiesti	B	B		B				B	B					B
Dettagli del preventivo proposto	B	B		B				B	B					B
Totale del preventivo richiesto	B	B		B				B	B					B
Altre fonti di finanziamento previste	B	B		B				B	B					B
Stadio di sviluppo del progetto	B	B		B				B	B					B
Tipo di collaborazione	B	B		B				B	B					B
Equipaggiamento necessario per il progetto	B	B		B				B	B					B
Autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto	B	B		B				B	B					B
Locale a disposizione	B	B		B				B	B					B
Dati relativi alla formazione professionale e all'esperienza	B	B		B				B	B					B
Dati contestuali del progetto	B	B		B				B	B					B
Rischi del progetto	B	B		B				B	B					B
Scadenario dell'attuazione del progetto	B	B		B				B	B					B
Osservazioni e informazioni complementari relative al progetto	B	B		B				B	B					B
Allegati al progetto	B	B		B				B	B					B

Denominazione dei campi dati eRetour	SEM							Partner SEM						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	MIGRA	CVR	CP	CGCF	Air	MEDI	AVR
<i>8. Dati tecnici relativi al rimborso di un aiuto al ritorno riscosso</i>														
Data della scadenza del rimborso dell'aiuto al ritorno riscosso	B	B	B	A				A	A					A
Data del ritorno in Svizzera	B	B	B	B				A	A					A
Indirizzo del beneficiario in Svizzera	B	B	B	B										
Data della domanda di rimborso	B	B	B	A										
Modalità di rimborso definite	B	B	B	A										
Data della fine del rimborso	B	B	B	A										
<i>9. Dati di riferimento</i>														
Dati di riferimento	B	B	A	A										

*Allegato 2*¹³²
(art. 18)

**Stati d'origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali
il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile**

Albania	Lituania
Austria	Lussemburgo
Belgio	Macedonia del Nord
Bosnia ed Erzegovina	Malta
Bulgaria	Montenegro
Cipro	Norvegia
Croazia	Paesi Bassi
Danimarca	Polonia
Estonia	Portogallo
Finlandia	Regno Unito
Francia	Repubblica Ceca
Georgia	Romania
Germania	Serbia
Grecia	Slovacchia
Irlanda	Slovenia
Islanda	Spagna
Italia	Svezia
Kosovo	Ungheria
Lettonia	
Liechtenstein	

¹³² Introdotta dal n. II dell'O del 25 ott. 2017 (RU **2017** 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU **2019** 2811).

*Allegato 3*¹³³
(art. 26c cpv. 2)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹³⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004¹³⁵ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011¹³⁶ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004¹³⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005¹³⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008¹³⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹³³ Originario all. 1. Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010 (RU **2010** 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU **2015** 3727).

¹³⁴ RS **0.362.31**

¹³⁵ RS **0.362.1**

¹³⁶ RS **0.362.11**

¹³⁷ RS **0.362.32**

¹³⁸ RS **0.362.33**

¹³⁹ RS **0.362.311**